ISSN 1593-7305

CEDAM

LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA

RIVISTA BIMESTRALE
ANNO XXXVI

a cura di
GUIDO ALPA
E PAOLO ZATTI

2/2020

edicolaprofessionale.com/NGCC

Successione *mortis causa* e patrimonio digitale

di Stefano Delle Monache

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane S.p.a. - Sped. in abb. post. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano

Wolters Kluwer

Successione *mortis causa* e patrimonio digitale

di Stefano Delle Monache*

SOMMARIO: 1. Notazioni introduttive. – 2. Il problema della successione nel contratto con il gestore di servizi digitali. – 3. La recente giurisprudenza del *Bundesgerichtshof*. – 4. La natura "personale" del contratto con il gestore di servizi digitali. – 5. Diritti degli eredi o dei congiunti e clausole contrattuali di blocco o distruzione dei contenuti digitali. – 6. Regolamento n. 679/2016 UE e disciplina dei dati delle persone decedute nel Codice della Privacy. – 7. Disposizione per testamento dei contenuti digitali: cenni sul c.d. legato di *password*. – 8. Successione nel patrimonio digitale?

1. Notazioni introduttive.

Con una definizione forse banale, ma utile a fini operativi, si potrebbe dire che il "patrimonio digitale" costituisca l'insieme dei dati o delle informazioni riferibili ad una persona e che questa affida al *web*, nelle sue varie modalità di utilizzo (profili dei *social media*, *e-mail*, *tweet*, *chat*, *files* di testo, *accounts*, *cloud computing*), rendendoli tendenzialmente imperituri poiché "imbrigliati", ormai, nella rete e destinati così a conservarsi nel tempo [1].

Durante la vita della persona questi dati e queste informazioni ne definiscono l'identità digitale [2], ovvero anche una pluralità di identità diverse che, nel loro insieme, restituiscono un'immagine variegata e spesso contraddittoria: l'immagine – come è stato detto – di una persona "elettronica" e "liquida" [3].

Il tema oggetto di queste note, peraltro, attiene piuttosto alla sorte del patrimonio digitale all'apertura della successione e si concretizza in relazione agli interessi che, in questo momento, vengono in evidenza [4].

Essi appaiono di duplice natura: interessi all'accesso ai contenuti digitali (posta elettronica, allegati, immagini, *files* di varia tipologia) e interessi alla gestione (mantenimento, integrazione, cancellazione) di tali contenuti (*blog*, pagine *web*, nomi di dominio).

Questi interessi, all'accesso e alla gestione di contenuti digitali, si distinguono ulteriormente, poi, in interessi patrimoniali e non patrimoniali [5].

L'accesso può rispondere all'esigenza di sapere, di avere informazioni e notizie circa il defunto, il suo modo d'essere, la sua sfera esistenziale, i pensieri che ha affidato alla rete. Ma può anche mirare a scopi diversi, eventualmente di natura economica (si pensi al *file* che custodisca un'opera letteraria o i dati identificativi di un conto bancario).

La gestione dei contenuti digitali, a sua volta, può rispondere a finalità ideali, *lato sensu* commemorative, come nel caso in cui i familiari sentano l'esigenza di tenere viva l'identità digitale del loro congiunto rappresentata sulla pagina di un *social network*. O può mirare a finalità lucrative: si pensi, ad es., ai siti gestiti da *blogger* famosi o comunque alle pagine *web* che costituiscano elemento di un'organizzazione aziendale [6].

2. Il problema della successione nel contratto con il gestore di servizi digitali.

Molte analisi muovono dalla prospettiva contrattuale, che verrà considerata, qui, a prescindere dal problema volta a volta inerente alla legge sostanziale applicabile al rapporto [7].

Hanno attirato l'attenzione alcuni casi – su uno dei quali torneremo a breve – relativi a controversie nate, alla morte di un utente, tra i suoi congiunti e il gestore di piattaforme o siti *web* particolarmente noti, come *Facebook* o *Yahoo*: casi in cui era stata avanzata la pretesa di accedere ai contenuti digitali immessi nella rete o ricevuti dall'utente, pretesa respinta però dal

---

* **Contributo pubblicato in base a *referee*.**

Il saggio rielabora la relazione presentata al convegno "Il trattamento algoritmico dei dati tra etica, diritto ed economia, 14º Convegno nazionale SISdiC", Napoli, 9-11 maggio 2019.

[1] Per l'ampiezza ed eterogeneità della nozione che qui interessa, RESTA, *La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati personali*, in *Contr. e impr.*, 2019, 85 ss., 87 s. Sul fenomeno della "digitalizzazione" della persona, CAMARDI, *Eredità digitale*, in AA. VV., *Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo*, II, Jovene, 2018, 659 ss. ed ivi 663 s.

[2] ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contr. e impr.*, 2017, 723 ss.; RESTA, *Identità personale e identità digitale*, in *Dir. informaz. e informatica*, 2007, 511 ss.

[3] Cfr. CAMARDI, *Eredità digitale*, cit., 662, 666 e 669.

[4] Tra i primi contributi italiani in materia, CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in questa **Rivista**, 2012, II, 645 ss.

[5] EAD., *La successione nel "patrimonio digitale"*, cit., 646.

[6] STEFANELLI, *Destinazione* post mortem *dei diritti sui propri dati personali*, in *Riv. dir. media*, 2019, 1 ss., 7.

[7] Cfr. DEPLANO, *La successione a causa di morte nel patrimonio digitale*, in *Internet e diritto civile*, a cura di C. PERLINGIERI e L. RUGGERI, Esi, 2015, 427 ss.